



METALTECNICA s.r.l.

Condizioni generali di vendita

1. Disposizioni generali

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutte le forniture di prodotti (Prodotti) effettuate da METALTECNICA s.r.l. (C.F. e P. IVA 01262820036), con sede legale in Prato Sesia (Novara – Italia), via G. Matteotti n. 151 (Fornitore), in favore di terzi che non siano qualificabili “consumatori” ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del consumo) (Clienti).

1.2. Le modifiche e le deroghe alle CGV sono efficaci solo se approvate espressamente per iscritto dal Fornitore.

1.3. È esclusa l'applicazione delle condizioni generali e delle condizioni particolari di contratto del Cliente, salvo non sia diversamente ed espressamente approvato per iscritto dal Fornitore.

1.4. In caso di conflitto tra le CGV e qualsiasi altro accordo concluso tra il Fornitore e il Cliente, prevale il contenuto delle CGV, salvo non sia diversamente ed espressamente approvato per iscritto dal Fornitore.

2. Conclusione del contratto

2.1. L'ordine del Cliente (Ordine) deve essere effettuato per iscritto. Se il Cliente è una persona giuridica, l'Ordine deve essere sottoscritto da persona a tale scopo legittimata ad agire in nome e per conto del Cliente. L'esistenza della legittimazione si presume a favore del Fornitore.

2.2. La conferma dell'Ordine da parte del Fornitore (Conferma d'Ordine) deve essere effettuata per iscritto e deve pervenire direttamente dal Fornitore. Nel caso in cui la Conferma d'Ordine sia difforme rispetto all'Ordine, la Conferma d'Ordine vale come offerta del Fornitore, che il Cliente ha a sua volta l'onere di accettare o meno con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Cliente della Conferma d'Ordine: in caso contrario, l'offerta del Fornitore si intende accettata dal Cliente.

2.3. Il Fornitore è libero di accettare l'Ordine in tutto o in parte.

2.4. Il contratto tra il Fornitore e il Cliente (Contratto) si considera concluso nel momento in cui il Cliente ha conoscenza della Conferma d'Ordine ai sensi degli artt. 1326 ss. c.c. L'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore equivale all'accettazione dello stesso: in tale ipotesi, il Contratto si considera concluso nel momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione dell'Ordine.

2.5. Le modifiche e le revoche degli Ordini già confermati dal Fornitore sono consentite solo se espressamente approvate per iscritto dal Fornitore, fermo restando che le richieste di modifica e/o di revoca devono pervenire al Fornitore da parte del Cliente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla conclusione del Contratto.

2.6. Salvo non sia diversamente ed espressamente previsto per iscritto dal Fornitore, tutti i listini e tutte le offerte pubblicate dal Fornitore non costituiscono offerte vincolanti da parte di quest'ultimo e sono sempre soggetti a modifiche. Le descrizioni, le illustrazioni e, in generale, le informazioni relative alle caratteristiche e alle qualità dei Prodotti contenute nella documentazione fornita al Cliente, se non espressamente indicate come vincolanti, devono essere considerate come solo indicative. Le informazioni contenute in tale documentazione non implicano alcun tipo di garanzia, legale né convenzionale, espressa né implicita, rispetto alle caratteristiche e alle qualità dei Prodotti.

2.7. I campioni dei Prodotti esibiti o consegnati dal Fornitore al Cliente hanno una valenza meramente esemplificativa delle caratteristiche e della qualità dei Prodotti. I Prodotti consegnati al Cliente potrebbero non essere conformi ai campioni esibiti o consegnati.

2.8. Salvo non sia diversamente stabilito nel Contratto, il Fornitore non assume alcuna responsabilità in merito alla rispondenza dei Prodotti rispetto alle esigenze del Cliente, il quale ha dunque l'onere di verificare che i Prodotti dallo stesso acquistati siano idonei all'uso che il Cliente si prefigge.

3. Consegna dei Prodotti

3.1. Il termine indicato nel Contratto per la consegna dei Prodotti è meramente indicativo e non vincolante per il Fornitore. Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., gli eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti rispetto al termine indicato nel Contratto non conferiscono al Cliente il diritto di sciogliere o cessare anticipatamente il Contratto, né di rifiutare i Prodotti, né di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, né di chiedere il risarcimento del danno al Fornitore.

3.2. Salvo non sia diversamente stabilito nel Contratto, la consegna dei Prodotti si intende effettuata “EX WORKS” (INCOTERMS® 2020) magazzino del Fornitore sito in Prato Sesia (Novara - Italia), via G. Matteotti n. 102/bis. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente e, laddove previsto nel Contratto, possono essere anticipate dal Fornitore con addebito in fattura.

3.3. Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., in caso di perdita o danneggiamento dei Prodotti durante il trasporto, o nel caso di ritardi di consegna imputabili allo spedizioniere e/o vettore, il Cliente ha la facoltà di rivalersi esclusivamente nei confronti dello spedizioniere e/o vettore,



essendo esclusa qualsivoglia responsabilità del Fornitore.

3.4. Qualora il Fornitore provveda a stipulare i contratti con lo spedizioniere e/o vettore, il Fornitore agisce sempre per conto e a spese del Cliente, con le conseguenze di cui al comma che precede.

3.5. Sono autorizzate le consegne parziali dei Prodotti.

3.6. Nel caso in cui il Cliente non proceda al ritiro dei Prodotti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di merce pronta, il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore, a titolo di penale, un importo pari a euro 50,00 per ogni successivo giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno. Fermo quanto precede, nel caso in cui il Cliente non proceda al ritiro dei Prodotti entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di merce pronta, il Fornitore ha la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la penale di cui sopra che verrà conteggiata fino al momento della risoluzione del Contratto, oltre al diritto al risarcimento del maggior danno. In ogni caso, l'importo complessivo della penale, di cui al presente art. 3.6, non potrà eccedere la somma di euro 1.500,00.

4. Corrispettivo - Pagamento

4.1. I prezzi dei Prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento della Conferma d'Ordine. Gli Ordini, anche se confermati dal Fornitore, si considerano accettati fatto salvo il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, intercorsi tra il momento della conclusione del Contratto e il momento della consegna dei Prodotti, tali da rendere eccessivamente onerose le prestazioni del Fornitore (a titolo meramente esemplificativo, rincaro dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dei Prodotti). In tal caso, il Fornitore ha la facoltà di aumentare unilateralmente i prezzi di vendita dei Prodotti in misura proporzionale all'eccessiva onerosità da esso subita.

4.2. Salvo non sia diversamente stabilito nel Contratto, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore, in relazione al mezzo di trasporto pattuito e con resa "EX WORKS" (INCOTERMS® 2020) nel luogo indicato all'art. 3, comma 2. Tutti gli altri eventuali costi, oneri o spese relativi alla vendita dei Prodotti non espressamente indicati nel Contratto sono a carico esclusivo del Cliente.

4.3. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato dal Cliente entro il termine e nel rispetto delle modalità convenuti nel Contratto.

4.4. Qualunque contestazione fosse sollevata dal Cliente, o dovesse comunque sorgere tra le parti, non può sospendere l'obbligo del Cliente di provvedere al pagamento integrale del corrispettivo entro il termine convenuto.

4.5. Nel caso di ritardo nei pagamenti dovuti dal Cliente, anche relativamente ad una singola scadenza, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora di cui al d. lgs. n. 231/2002, il Fornitore si riserva il diritto, senza necessità di preventiva messa in mora: (i) di sospendere o annullare le ulteriori consegne di Prodotti in corso; (ii) di esigere il pagamento immediato delle somme, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovute dal Cliente e il cui termine non sia ancora scaduto; (iii) di ritenere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

5. Riserva di proprietà dei Prodotti

5.1. I Prodotti rimangono di proprietà del Fornitore sino al momento del pagamento integrale del corrispettivo, e di tutti gli altri importi dovuti in forza del Contratto, da parte del Cliente. Fermo quanto precede, tutti i rischi connessi ai Prodotti sono assunti dal Cliente all'atto della loro consegna.

5.2. Il Cliente non può costituire in pegno o in garanzia i Prodotti soggetti a riserva di proprietà; in caso di costituzione di pegno, confisca o interventi analoghi di terzi sui Prodotti del Fornitore, il Cliente deve informarne immediatamente il Fornitore e cooperare con quest'ultimo per la tutela dei suoi diritti sui Prodotti in questione.

5.3. Il Cliente è esclusivamente autorizzato a rivendere i Prodotti soggetti a riserva di proprietà o a utilizzarli nello svolgimento della sua ordinaria attività. Qualora i Prodotti in questione vengano rivenduti, il Cliente cede al Fornitore, ora per allora, tutti i propri crediti nei confronti dell'acquirente e, ai sensi dell'art. 1264 c.c., si impegna a notificare prontamente all'acquirente l'eventuale cessione dei crediti a favore del Fornitore, fermo restando che, qualora il Cliente ometta di agire in tal senso, il Fornitore è autorizzato a notificare direttamente la cessione dei crediti all'acquirente. Il Fornitore accetta tali cessioni in suo favore.

5.4. In caso di mancato pagamento, alla data stabilita, di qualunque importo dovuto dal Cliente, il Fornitore può riprendere possesso dei Prodotti consegnati al Cliente in qualunque momento e senza preavviso.

6. Garanzia - Reclami

6.1. Il Cliente ha l'onere di ispezionare i Prodotti al momento della consegna.

6.2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti siano esenti da vizi e mancanze di qualità per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, come definita all'art. 3.2.

6.3. Gli eventuali vizi e mancanze di qualità apparenti, ammanchi e qualsiasi altra contestazione devono essere comunicati dal Cliente al Fornitore, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dal momento della consegna dei Prodotti. Gli eventuali vizi e mancanze di qualità occulti devono essere comunicati dal Cliente al Fornitore, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla relativa scoperta. Se il Cliente non adempie agli oneri previsti dal presente comma, i Prodotti si intendono accettati.

6.4. A pena di decadenza del diritto alla garanzia di cui al presente articolo, il Cliente ha l'onere di trasmettere al Fornitore gli eventuali reclami (Reclami) in forma



scritta, fornendo accurate informazioni in merito all'oggetto degli stessi (a titolo esemplificativo, descrizione analitica dell'oggetto del Reclamo e documentazione fotografica a supporto). Il Cliente deve inoltre conservare e mettere a disposizione del Fornitore i Prodotti oggetto dei Reclami per consentire ogni opportuna verifica da parte dello stesso.

6.5. La garanzia di cui al presente articolo non opera nel caso di uso non corretto dei Prodotti, non corretta manutenzione e conservazione degli stessi, nonché modifica, trasformazione o riparazione dei Prodotti medesimi senza il consenso espresso del Fornitore. Nessun Reclamo può essere proposto, neppure in via di eccezione in sede giudiziaria, se non ha avuto luogo il regolare e integrale pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto.

6.6. Gli eventuali Reclami riguardanti una singola consegna di Prodotti non esonerano il Cliente dall'impegno di ritirare la restante quantità di Prodotti oggetto del Contratto.

6.7. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, a fronte di un Reclamo, il Fornitore comunica al Cliente le modalità di verifica con cui intende procedere. Qualora il Fornitore consenta al Cliente di inviargli i Prodotti per procedere alla loro verifica, le spese di spedizione resteranno a carico del Cliente. Qualora, all'esito delle attività di verifica condotte, il Reclamo sia ritenuto fondato e rilevante, il Fornitore provvede in un tempo ragionevole alla sostituzione dei Prodotti, inviando, a propria cura e spese, i Prodotti sostitutivi al Cliente e rimborsa a quest'ultimo, entro un termine ragionevole, le spese sostenute per l'invio dei Prodotti difettosi al Fornitore. I Prodotti sostituiti divengono di proprietà del Fornitore e gli devono essere restituiti, se non già inviati.

6.8. Nei limiti previsti da norme di legge inderogabili, la garanzia di cui al presente articolo esclude ogni altra possibile responsabilità del Fornitore comunque originata dal Contratto e dai Prodotti e qualunque altro diritto di garanzia riconosciuto al Cliente, con la conseguenza che, tra le altre, il Cliente non può avanzare richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del Contratto.

7. Responsabilità del Fornitore

7.1. Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., la responsabilità del Fornitore è limitata all'importo fatturato e corrisposto dal Cliente in relazione al Contratto e ai Prodotti da cui è derivato il danno subito dal Cliente.

7.2. Nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge e dall'art. 1229 c.c., il Fornitore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti del Cliente per danni costituiti da lucro cessante, perdita di opportunità commerciali, danni all'immagine e perdita di reputazione commerciale.

8. Forza maggiore

8.1. Qualora l'adempimento di un obbligo contrattuale divenga impossibile, eccessivamente difficile o gravoso a causa di un evento che esuli dal ragionevole controllo della parte tenuta alla prestazione (Evento di Forza Maggiore), troverà applicazione quanto previsto nel presente articolo.

8.2. Le Parti riconoscono che integrano Eventi di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti fatti o atti: (a) guerre, atti di pirateria e sabotaggio, attacchi terroristici; (b) cataclismi o disastri naturali quali tempeste, tornado, terremoti, inondazioni, distruzioni operate da fulmini; (c) esplosioni, incendi, distruzione di impianti produttivi, industriali e magazzini; (d) boicottaggi e scioperi di qualsivoglia natura, generali o limitati al personale di una delle parti; (e) atti, decisioni o raccomandazioni di autorità pubbliche, nazionali o internazionali; (f) embargo e divieti o limitazioni alla circolazione delle merci e/o delle persone; (g) sospensione della fornitura di acqua, gas e/o energia elettrica da reti esterne, dovuta ad un Evento di Forza Maggiore; (h) mancata o insufficiente fornitura al Fornitore di materie prime e/o utilities e/o servizi di terze parti, dovuta ad un Evento di Forza Maggiore che abbia riguardato queste ultime; (i) epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie, nazionali o internazionali, inclusa la pandemia COVID-19, misure restrittive della possibilità, per il personale delle parti o dei rispettivi fornitori, di lavorare o spostarsi.

Le parti espressamente convengono che l'Evento di Forza Maggiore invocato non deve essere necessariamente imprevedibile, a condizione che i suoi effetti sulla capacità e/o possibilità di adempiere della parte obbligata non potessero comunque essere evitati o superati, con l'ordinaria diligenza, da detta parte nel momento in cui si sono verificati.

Le parti riconoscono altresì che nella definizione di Evento di Forza Maggiore rientrano anche le misure o le azioni adottate dalla parte obbligata al fine di prevenire ragionevolmente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore o di tutelare diritti fondamentali di rango superiore (quali, a titolo esemplificativo, misure di limitazione delle attività produttive che siano ragionevolmente e proporzionalmente giustificate dalla necessità di prevenire o comunque limitare il rischio di contagio da COVID-19 tra il proprio personale).

8.3. La parte che intenda far valere quanto previsto dal presente articolo deve: (a) informare tempestivamente per iscritto l'altra parte del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, precisandone la natura e (se già nota) la durata, nonché chiarendo l'obbligazione contrattuale interessata da detto Evento e gli effetti dello stesso sulla capacità e/o possibilità della parte di adempiere all'obbligazione contrattuale segnalata; (b) successivamente fornire all'altra parte, spontaneamente o su richiesta di quest'ultima, qualsiasi ragionevole informazione relativa all'evoluzione dell'Evento di Forza Maggiore e agli impatti dello stesso sulla propria capacità e/o possibilità di adempiere all'obbligazione contrattuale oggetto della prima segnalazione; (c) informare l'altra parte per iscritto della cessazione dell'Evento di Forza Maggiore o comunque del termine degli effetti avversi procurati dallo stesso sulla propria capacità e/o possibilità di adempiere l'obbligazione contrattuale oggetto di segnalazione, non appena ne venga a conoscenza.

8.4. La parte che abbia invocato un Evento di Forza Maggiore, secondo la procedura di cui al comma precedente, non è responsabile nei confronti dell'altra parte delle conseguenze del ritardato o mancato adempimento a partire dalla data di invio della prima comunicazione di cui al comma precedente e per l'intera durata dell'Evento di Forza Maggiore.

8.5. In pendenza di un Evento di Forza Maggiore: (a) tutte le altre obbligazioni contrattuali di ciascuna parte, che non siano interessate dall'Evento di Forza



Maggiore, devono continuare a essere adempiute nei termini originariamente previsti, eccezion fatta per le prestazioni che risultino corrispettive all'obbligazione rimasta inadempita a causa dell'Evento di Forza Maggiore; (b) le Parti si impegnano a negoziare in buona fede un programma correttivo che consenta di limitare, per quanto possibile, gli impatti dell'Evento di Forza Maggiore sulla regolare esecuzione del Contratto, eventualmente rimodulando il contenuto dei rispettivi obblighi contrattuali per cercare di conservarne l'originaria finalità; (c) ciascuna parte si fa carico degli eventuali maggiori costi che derivino in capo alla stessa dall'Evento di Forza Maggiore.

8.6. Qualora l'obbligazione inadempita a causa di un Evento di Forza Maggiore sia soggetta a un termine, lo stesso si considera automaticamente prorogato di un periodo di tempo pari alla durata dell'Evento di Forza Maggiore. In ogni caso, qualora l'Evento di Forza Maggiore duri per più di 30 (trenta) giorni consecutivi, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le condizioni di adempimento ai propri obblighi contrattuali impattati dall'Evento di Forza Maggiore. In caso di mancato accordo nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della prima richiesta di rinegoziazione inviata da una delle Parti all'altra, ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta all'altra Parte, senza che a quest'ultima spettino risarcimenti o indennizzi di sorta.

8.7. Qualora l'Evento di Forza Maggiore determini il definitivo inadempimento di un'obbligazione contrattuale o renda eccessivamente difficile o gravoso l'adempimento di un'obbligazione contrattuale per una parte, le parti si impegnano negoziare in buona fede nuovi termini del Contratto per cercare di conservarne l'originaria finalità. In caso di mancato accordo entro 15 (quindici) giorni successivi alla prima richiesta di rinegoziazione inviata da una delle parti all'altra, ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta all'altra parte senza che a quest'ultima spettino risarcimenti o indennizzi di sorta.

8.8. In nessun caso, il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore può giustificare il mancato o tardato adempimento di obblighi di pagamento nonché una modifica della durata originaria del Contratto, salvi diversi accordi scritti tra le Parti.

9. Riservatezza – Tutela della proprietà intellettuale e industriale del Fornitore

9.1. Il Cliente si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società e a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione dei rapporti commerciali con il Fornitore, da qualsivoglia causa determinata, e senza limiti di tempo, alcuna informazione aziendale e/o commerciale relativa al Fornitore, di cui sia venuto a conoscenza in occasione o nell'adempimento dei Contratti, riconoscendo che tutte le predette informazioni sono da considerarsi riservate. Parimenti, e con le medesime modalità, non possono essere divulgati, se non nei limiti dell'uso al quale sono finalizzati, e sono quindi considerati come riservati, i disegni tecnici, gli schizzi, i campioni, le offerte e qualsivoglia documento che il Cliente riceve dal Fornitore in esecuzione dei Contratti.

9.2. Il Cliente prende atto e riconosce che il Fornitore è titolare del marchio  **METALTECNICA**, registrato a livello nazionale, europeo e internazionale, e utilizzato per contraddistinguere i Prodotti. Il Cliente ha la facoltà di utilizzare il Marchio nell'ambito di iniziative per la promozione e la pubblicizzazione della propria attività in relazione ai Prodotti, fermo restando che l'utilizzo del Marchio da parte del Cliente deve essere previamente autorizzato per iscritto dal Fornitore e deve comunque avvenire nel rispetto delle istruzioni da quest'ultimo impartite.

9.3. In caso di violazione da parte del Cliente a quanto previsto dagli artt. 9.1. e 9.2., il Fornitore ha la facoltà di risolvere i Contratti con il Cliente ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

10. Tutela dei dati personali

10.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che tratterà i dati personali dei dipendenti e degli eventuali ausiliari del Cliente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 e della normativa privacy nazionale (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché in conformità con quanto descritto nella privacy policy consultabile sul sito internet https://www.metaltecnicazano.it/InformativaWeb_2018-it.pdf (Privacy Policy).

10.2. Il Cliente si impegna a diffondere e a condividere il contenuto della Privacy Policy sopra indicata con i suoi dipendenti ed eventuali ausiliari che verranno a contatto con il Fornitore, fornendo, su ragionevole richiesta di quest'ultimo, prova scritta dell'avvenuto rilascio e condivisione di detta Privacy Policy.

11. Conformità alle Misure Restrittive dell'UE e alle Normative sul Controllo delle Esportazioni

11.1. L'Importatore non dovrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, verso la Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa, i beni forniti ai sensi del presente Contratto o in connessione con esso che rientrano nell'ambito dell'Articolo 12-octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, qualsiasi altra disposizione del Regolamento (UE) n. 833/2014, del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 (Doppio Uso), o della Posizione Comune 2008/944/CFSP.

11.2. L'Importatore non dovrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, verso la Bielorussia o per l'uso in Bielorussia, i beni forniti ai sensi del presente Contratto o in connessione con esso che rientrano nell'ambito dell'Articolo 8-octies del Regolamento (CE) n. 765/2006, qualsiasi altra disposizione del Regolamento (CE) n. 765/2006, del Regolamento (UE) 2021/821 o della Posizione Comune 2008/944/CFSP.

11.3. L'Importatore non dovrà vendere, esportare, riesportare, trasferire o comunque rendere disponibili i beni forniti ai sensi del presente Contratto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi Paese, territorio, persona o entità soggetta a misure restrittive adottate dall'Unione Europea, né per l'uso in tali contesti, laddove tale operazione sia vietata dalla normativa sulle sanzioni o sul controllo delle esportazioni dell'Unione Europea.

11.4. L'Importatore si impegna a rispettare tutti i regimi sanzionatori dell'Unione Europea e le normative applicabili sul controllo delle esportazioni, come di volta in volta modificate o integrate.



11.5. L'Importatore si impegna a adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che le finalità della presente Clausola non siano eluse da terzi nella catena commerciale, inclusi rivenditori, intermediari o utenti finali.

11.6. L'Importatore si impegna a istituire e mantenere adeguati meccanismi di monitoraggio volti a identificare e prevenire qualsiasi comportamento di terzi che possa comportare violazioni o elusioni delle misure restrittive dell'Unione Europea.

11.7. Qualsiasi violazione delle disposizioni previste nei paragrafi 11.1, 11.2, 11.3 o 11.5 costituirà una grave inadempienza del presente Contratto.

11.8. L'Importatore informerà tempestivamente Metaltecnica Srl di eventuali difficoltà nell'attuazione della presente Clausola, inclusi eventuali comportamenti di terzi che possano comprometterne lo scopo, e metterà a disposizione di Metaltecnica Srl le informazioni relative al rispetto degli obblighi qui previsti entro due (2) settimane dalla semplice richiesta.

11.9. L'Importatore riconosce che la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea può comportare responsabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile, incluso - ove pertinente - il Decreto Legislativo n. 211/2025, che prevede sanzioni, comprese quelle penali, in caso di violazioni dei regimi sanzionatori dell'Unione Europea.

12. Disposizioni Finali

12.1. Qualsiasi tolleranza del Fornitore nei confronti di comportamenti del Cliente in violazione delle presenti CGV e/o dei singoli Contratti non sarà considerata come assenso né costituirà motivo per la risoluzione delle CGV e/o dei singoli Contratti per consenso reciproco. Il Fornitore manterrà pertanto il diritto di far valere i propri diritti in qualsiasi momento.

12.2. Le presenti CGV possono essere accompagnate da traduzioni in altre lingue. In caso di conflitto tra la versione italiana e qualsiasi versione tradotta, prevarrà la versione italiana.

13. Legge Applicabile e Foro Competente

13.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) sono disciplinate dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (Convenzione di Vienna, 11 aprile 1980).

13.2. Qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGV con Acquirenti aventi sede legale nell'Unione Europea sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Novara/Vercelli (Italia).

13.3. Qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGV con Acquirenti aventi sede legale al di fuori dell'Unione Europea sarà risolta in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano della Camera di Commercio di Milano. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese/ da un arbitro unico nominato secondo il Regolamento della ICC Arbitration Chamber. La sede dell'arbitrato sarà Ginevra/Lugano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.

Data: ____/____/____ Luogo: _____ Firma del Cliente: _____

Ai sensi degli artt. 1341 ss. c.c., il Cliente approva specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Vendita: 3.1. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Cliente/limitazione di responsabilità a favore del Fornitore); 3.3. (limitazione di responsabilità a favore del Fornitore); 4.1. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Cliente); 4.4. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Cliente); 4.5. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Cliente/facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto a favore del Fornitore); 5.2. (restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi a carico del Cliente); 5.3. (restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi a carico del Cliente); 6.3. (decadenza a carico del Cliente); 6.4. (decadenza a carico del Cliente); 6.5. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Cliente); 6.6. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Cliente); 6.8. (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Cliente; limitazione di responsabilità a favore del Fornitore); 7 (limitazione di responsabilità a favore del Fornitore); 8.6. (facoltà reciproca di recesso); 8.7. (facoltà reciproca di recesso); 11. (Conformità alle Misure Restrittive dell'UE e alle Normative sul Controllo delle Esportazioni);12 (Disposizioni Finali);13 (Legge Applicabile e Foro Competente)

Data: ____/____/____ Luogo: _____ Firma del Cliente: _____